



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 37 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2022, proposto da:

[redacted] nato a [redacted] (c.f. [redacted]) e
[redacted] nata a [redacted] (c.f. [redacted]),
entrambi residenti in [redacted], rappresentati e
difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Biagio Riccio (C.F. RCCBGI64S08B759D), con
domicilio in Cardito, alla via Cesare Battisti n. 24;

ricorrenti

con la costituzione dei seguenti creditori:

[redacted] (c.f. [redacted]), e per essa la procuratrice [redacted]
[redacted]), in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa, giusta
procura in atti, dall'avv. [redacted] (c.f. [redacted]), con
domicilio eletto in [redacted];

creditore

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO



euro 126.710,70, in relazione al quale pende procedura esecutiva, e da debiti erariali iscritti a ruolo, per contravvenzioni al codice della strada, pari ad euro 11.196,83.

Le spese correnti mensili sono state quantificate in euro 1250,00 (vd. modifica al piano del 28.11.2022), somma, quest'ultima, che appare congrua, per come dettagliata nelle varie sue componenti ed in ragione del nucleo familiare formato dal ricorrente, dal coniuge e da un figlio.

Da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato determinato dagli istanti con colpa grave. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] infatti, sono gravati da un debito derivante da mutuo ipotecario contratto con [REDACTED] s.p.a. per residui euro 126.710,70. Tale credito gode di privilegio ipotecario sull'immobile in comproprietà dei coniugi, adibito ad abitazione familiare. Il [REDACTED] inoltre, ha maturato un debito nei confronti dell'Erario a titolo di contravvenzioni al codice della strada per complessivi euro 11.196,83, di natura chirografaria.

Emerge, dunque, che la gran parte dell'esposizione debitoria sussiste nei confronti della banca (oggi [REDACTED] s.r.l. quale cessionaria del credito) in relazione al mutuo ipotecario contratto il 28.04.2008 per l'acquisto della casa di abitazione, del valore di € 105.000,00 rimborsabile in 180 rate mensili, oltre periodo di preammortamento, al tasso di interesse annuo del 5,55% (importo rata di euro 860,73).

Come rilevato dall'o.c.c., all'epoca della stipula del mutuo, il [REDACTED] percepiva un reddito annuo di euro 25.552,63, che gli consentiva di onorare le rate del mutuo. Nell'anno 2013, tuttavia, [REDACTED] [REDACTED] è stato licenziato nell'ambito di un'operazione di riduzione del personale (cfr. lettera di licenziamento in atti), perdendo, quindi, la capacità di sostenere l'ammortamento del mutuo.

È, dunque, intervenuto un fattore oggettivo e non dipendente dalla volontà del debitore, che ne ha determinato lo stato di sovraindebitamento. La composizione della debitoria, inoltre, induce ad escludere che gli odierni ricorrenti abbiano assunto obbligazioni con



colpa grave, avendo essi contratto un unico mutuo per l'acquisto e la valorizzazione della casa familiare.

I ricorrenti intendono mettere a disposizione della procedura la differenza tra il reddito netto mensile di euro 2.332,30 e l'importo necessario alle spese correnti, per 82 mensilità.

Il piano prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili, pari ad euro 6.313,50, quale compenso dell'o.c.c. In ossequio a quanto statuito dall'art. 71 comma 4 del CCII, le predette somme saranno accantonate su di un conto corrente intestato alla procedura, mediante versamenti mensili di euro 1.052,25 ciascuno per i primi sei mesi di esecuzione del piano. La liquidazione del compenso all'o.c.c., con svincolo delle somme, sarà effettuata dal Giudice delegato (cfr. nota di chiarimenti del 24.01.2023).

È previsto, inoltre, il pagamento integrale del credito maturato dai professionisti che hanno assistito i ricorrenti nella presente procedura (avv. Biagio Riccio). Trattandosi di credito per prestazioni rese nell'ultimo biennio, esso gode del privilegio generale ex art. 2751 bis n.2 c.c. Il credito in questione ammonta ad euro 3.172,00 - comprensivi di accessori di legge - e verrà corrisposto in tre rate mensili da euro 1.057,33 dalla rata n.7 alla rata n. 9 del piano.

Quanto al credito ipotecario di euro 126.710,70, il piano ne prevede il soddisfacimento in misura parziale mediante l'attribuzione della somma complessiva di euro 41.350,00 oltre interessi riconosciuti nella misura del 1,80%, da corrispondersi in rate mensili da euro 677,77 dalla rata 10 alla rata 82 del piano.

I creditori chirografari – ossia l'Erario ed il creditore ipotecario per la parte degradata al chirografo – verranno soddisfatti nella misura del 20% con rate mensili da euro 402,32 dalla rata 10 alla rata 58 del piano, secondo il prospetto che segue:



CHIROGRAFI (Percentuale soddisfazione 20%)					
CREDITORE	CREDITO	ATTRIBUZIONE	IMPORTO MENSILE	MENSILITA	RATE
Agenzia delle Entrate Riscossione	11.196,83	2.239,36	46,65 €	48	da 10 a 58
██████████ (parte degradata in chirografo)	85.360,70	17.072,14	355,67 €	48	da 10 a 58
	€ 96.557,53	€ 19.311,50	€ 402,32		

Il piano è rispettoso della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione, prevedendo il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti assistiti da privilegio generale, nonché il soddisfacimento del credito ipotecario in misura non inferiore a quanto ricavabile in caso di liquidazione del bene ipotecato, come si dirà appresso, e dei crediti chirografari nella misura del 20%;

Esso prevede il pagamento in 82 rate, con riconoscimento degli interessi al creditore ipotecario al tasso dell'1,80%. I ricorrenti assolveranno a tale impegno destinando a creditori la liquidità rinveniente dal reddito mensile da lavoro dipendente di ██████████ ██████████ detratto l'importo necessario alle spese correnti, pari ad euro 1250,00;

Quanto al credito residuo da mutuo ipotecario, per complessivi euro 126.710,70, il piano ne prevede il soddisfacimento limitatamente all'importo di euro 41.350,00 cui vanno aggiunti € 7.449,12 a titolo di interessi moratori calcolati al tasso dell'1,80%, da corrispondersi in 72 rate mensili (dalla n. 10 alla n. 82).

Occorre rammentare che l'art. 67, comma 4, D.lgs. n. 14/2019 prevede che il creditore ipotecario debba essere soddisfatto in misura non inferiore a quella ricavabile in caso di liquidazione del bene su cui insiste la garanzia avuto riguardo al suo valore di mercato, come attestato dall'organismo di composizione della crisi.

Al riguardo, il Tribunale osserva che la succitata previsione, là dove fa riferimento al presumibile ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene, debba essere intesa come riferita al ricavato ottenibile in sede di procedura esecutiva



individuale, non già al prezzo ricavabile dalla vendita del bene sul libero mercato. In tal senso depone, infatti, lo stesso tenore letterale della previsione normativa, la quale fa riferimento alla “liquidazione”. Invero, l’alternativa per il creditore garantito da una causa di prelazione, come nel caso di specie, è data proprio dal soddisfacimento coattivo delle proprie ragioni a mezzo della procedura espropriativa, con la conseguenza che rispetto al ricavato ottenibile in sede di liquidazione coattiva va valutata la misura minima di soddisfacimento del creditore prelatizio nell’ambito del piano del consumatore. Orbene, in tale contesto occorre distinguere il valore di mercato dal ricavato in caso di liquidazione, differenziazione suggerita dallo stesso testo della norma. Non v’è dubbio che il secondo debba determinarsi avendo opportuno riguardo al primo, ma i due concetti restano sostanzialmente differenti. Occorre, infatti, procedere dapprima alla individuazione del valore di mercato, salvo poi valutare modi e termini per definire il rapporto tra questo ed il valore ricavabile in caso di liquidazione. Il valore di mercato rappresenta il prezzo al quale un bene può essere compravenduto tra un venditore ed un acquirente, allorquando entrambi i soggetti, in posizioni contrapposte, addivengono alla contrattazione non condizionati, indipendenti, e dopo aver adeguatamente valutato la convenienza economica dell’affare, senza alcuna costrizione. Tutt’altre dinamiche si verificano nelle vendite espropriative, dominate sul versante dell’acquirente da logiche speculative, laddove in capo al soggetto che vende sono ravvisabili evidenti condizionamenti e limiti temporali che indubbiamente alterano il gioco del libero mercato. Per tale motivo, partendo dal valore di mercato, è necessario apportare le necessarie rettifiche per giungere ad una misurazione ragionevole del “ricavato in caso di liquidazione”;

Pertanto, il valore di mercato del bene non costituisce il valore finale da prendere in considerazione per stabilire la misura minima del soddisfacimento del creditore privilegiato nell’ambito della procedura di omologa del piano del consumatore, bensì soltanto il valore da cui prendere le mosse per addivenire al presumibile ricavato in caso di liquidazione del bene.

Nel caso di specie, il valore di mercato del bene immobile di proprietà dei debitori può essere ragionevolmente stabilito in misura pari ad euro 82.400,00, come risultante dalla



perizia di stima redatta nell'ambito della procedura esecutiva attualmente pendente dinanzi a questo Tribunale, con primo tentativo di vendita fissato al 30.03.2023. Prendendo, dunque, a riferimento il valore di mercato stimato, deve rammentarsi che in base agli artt. 571 e 572 c.p.c. già in sede di primo tentativo di vendita l'offerta minima può essere inferiore fino ad un quarto rispetto al prezzo base. E tuttavia, è notorio che, proprio alla luce delle logiche speculative che governano le vendite coattive, di cui si è detto, assai raramente si perviene all'aggiudicazione in sede di primo tentativo di vendita. Normalmente ciò accade solo all'esito del secondo/terzo esperimento di vendita, ciascuno effettuato previo ribasso, e fermo restando la possibilità di presentare offerte minime pari al 75% del prezzo base.

Nel caso di specie, è ragionevole presumere un'aggiudicazione non prima del secondo esperimento di vendita, alla luce della documentazione allegata dall'o.c.c. in data 24.01.2023, concernente un appartamento sito nella medesima palazzina ed avente le medesime caratteristiche ed il medesimo valore di stima dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, rispetto al quale risulta andata deserta la prima asta, e fissato un secondo tentativo di vendita al 22.02.2023 al prezzo base di euro 63.481,50, con offerta minima di euro 47.612,00.

A tale stregua, il presumibile ricavato in caso di liquidazione del bene risulta dal seguente prospetto:

mq immobile	Valore Immobilabile	Valore I° Asta	Valore dopo II° Asta	Spese Procedura	valore finale
103,6	82.400,00 €	61.800,00 €	46.350,00 €	5.000,00 €	41.350,00 €

Il valore di liquidazione è stato, dunque, plausibilmente stimato in euro 41.350,00, pari al prezzo base al secondo tentativo di vendita, al netto delle spese della procedura esecutiva, quantificate in euro 5000,00. Sul punto, va osservato che le spese di procedura assommerebbero a cifre finanche superiori all'esito della procedura esecutiva, come risultante dal prospetto redatto dall'o.c.c. nella nota di chiarimenti del 24.01.2023. Appare,



viepiù, congruo, pertanto, il valore di liquidazione assunto nel piano pari ad euro 41.350,00.

Deve, quindi, ritenersi rispettata nel caso di specie la previsione di cui all'art. 67, comma 4, D.lgs. n. 14/2019.

Il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori, ed ha provveduto a comunicare ai creditori il piano come modificato.

Si è costituita in giudizio [REDACTED], quale cessionaria del credito ipotecario verso i coniugi [REDACTED] – [REDACTED] la quale ha contestato la convenienza del piano e la fattibilità dello stesso alla luce della situazione reddituale del [REDACTED]

Orbene, quanto alla fattibilità del piano, deve osservarsi che [REDACTED] [REDACTED] risulta attualmente impiegato con contratto di lavoro a tempi indeterminato presso la società Pavimental s.p.a., con un reddito lordo di euro 40.149,79 (cfr. certificazione unica 2022 in atti). Considerata l'età anagrafica del [REDACTED] (61 anni), il piano della durata di sei anni e otto mesi risulta fattibile e sostenibile, alla luce del reddito mensile percepito, ed in mancanza di elementi che inducano a ritenere che tale condizione possa venir meno nell'arco di piano, trattandosi di un periodo di tempo non eccessivamente dilatato.

Quanto alla durata del piano – sei anni e otto mesi – la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 27544/2019) ha affermato che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Ad avviso della Corte, il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori, cui va data, in tal caso, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.



idoneo a realizzare un adeguato e soddisfacente bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco: da un lato l'interesse dei creditori al soddisfacimento delle proprie pretese, dall'altro l'esigenza di assicurare al debitore una esistenza dignitosa, tenuto conto delle risorse disponibili e di quelle messe a disposizione della procedura.

Per le ragioni tutte che precedono, il piano deve essere omologato.

In ragione dei rapporti tra le parti come emersi dagli atti del procedimento, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite;

PQM

omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, e che l'o.c.c. provveda ad accantonare le somme destinate al pagamento del suo compenso;

compensa le spese del presente procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

dispone che il presente provvedimento ed il piano, come modificato in data 28.11.2022, in uno alla nota di chiarimenti del 24.01.2023, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Napoli nord a cura della cancelleria.

Aversa, 7 febbraio 2023

Il Giudice

dott.ssa Maria De Vivo

